

**Tribunale di Bologna, Sentenza n. 699 del 22 marzo 2021**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA  
IV SEZIONE CIVILE  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Fabio Florini Presidente dott. Giovanni Salina Giudice Relatore dott. Vittorio Serra Giudice ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. (*omissis*) promossa da:

(*omissis*) con il patrocinio dell'avv. (*omissis*) e (*omissis*), elettivamente domiciliato in VIA (*omissis*) BOLOGNA presso il difensore avv. (*omissis*)

ATTORE

contro

(*omissis*), con il patrocinio dell'avv. (*omissis*), elettivamente domiciliato in (*omissis*) PARMA presso il difensore avv. (*omissis*).

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, (*omissis*) conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, (*omissis*), chiedendo che l'adito Tribunale, a norma dell'art. 2395 c.c., condannasse il convenuto al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi € 468.929,00, personalmente sofferti dall'attore in diretta conseguenza degli illeciti gestori meglio descritti in atti. In particolare, l'attore esponeva che, all'epoca dei fatti oggetto di causa, il (*omissis*) aveva rivestito la carica di Amministratore Unico, nonché la veste di socio unico, della società (*omissis*) s.r.l., la quale, a sua volta, era titolare della partecipazione totalitaria nella società (*omissis*) s.r.l., anch'essa amministrata dal (*omissis*). Deduceva, inoltre, l'attore che, con scrittura privata autenticata, sottoscritta in data 29 maggio 2014, aveva concesso alla società controllante (*omissis*) s.r.l. un finanziamento di complessivi € 390.000,00, erogato, quanto a € 100.000,00, alla stipula, e, quanto ai residui € 290.000,00, a mezzo di bonifico bancario in data 30 maggio 2014, oltre all'ulteriore somma di € 10.000,00 versata a titolo di corrispettivo del diritto di opzione all'acquisto di una partecipazione pari al 25% del capitale sociale della controllata (*omissis*) s.r.l., precisando, al riguardo, di essere stato a ciò indotto unicamente dalle artificiose e false rassicurazioni fornite dal convenuto circa la solidità economico-patrimoniale di entrambe le predette società, le quali, a dire del (*omissis*), versavano in una situazione di tensione finanziaria solo momentanea in conseguenza della contingente riduzione delle linee di credito disposta dal ceto bancario a seguito del recente mutamento delle rispettive compagini societarie. Lamentava, quindi, il (*omissis*) che, contrariamente alle rassicurazioni falsamente fornite dal (*omissis*), le sopra menzionate società, già all'epoca della sottoscrizione del predetto mutuo, in realtà, si trovavano in una condizione di sostanziale insolvenza o, comunque, di grave e profonda crisi aziendale che avrebbe reso praticamente impossibile il recupero delle somme erogate. Asseriva, infatti, l'attore che, così come illustrato dal proprio consulente di parte con

l'allegato parere tecnico datato 29 maggio 2018, la società operativa/controllata (*omissis*) s.r.l., nel frattempo denominata (*omissis*) s.r.l., anziché avviare il piano di rilancio, aveva dismesso diversi rami aziendali e, appena diciotto mesi dopo il predetto finanziamento, stante anche la riscontrata sopravvalutazione dei propri crediti e la difficile esigibilità di quelli effettivamente esistenti, la sopravvalutazione delle rimanenze e l'assoluta inattendibilità del valore del marchio appostato in bilancio, ne era stato dichiarato il fallimento dal Tribunale di Parma con sentenza del 15/12/2015 n. 156. Quanto alla controllante (*omissis*) s.r.l., l'attore evidenziava come la sua insolvenza e, in ogni caso, la sua assoluta incapacità di onorare le rate di rimborso del mutuo de quo, risultava ben cristallizzata, oltre che nel decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Parma su ricorso dello stesso attore, soprattutto nella sentenza dichiarativa di fallimento n. 65 emessa in data 17 agosto 2017 dal menzionato Tribunale, su istanza sempre del Terenziani, il cui credito era stato, quindi, ammesso al passivo della fallita società per la complessiva somma di € 468.929,00.

Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale contestando la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludeva chiedendo l'integrale rigetto delle domande formulate dall'attore, con condanna di quest'ultimo a norma dell'art. 96 c.p.c.. In particolare, il convenuto asseriva che il Terenziani, interessato soprattutto all'acquisizione del marchio nella titolarità della controllata (*omissis*) s.r.l., aveva concesso il finanziamento oggetto di causa nella piena consapevolezza, diretta e per il tramite del proprio consulente dott. (*omissis*), della "*consistenza patrimoniale, ed in particolare dei problemi finanziari che stava attraversando la controllata*", nonché della vicenda societaria che aveva portato alla rivalutazione del marchio, senza, per ciò, alcuna fraudolenta induzione in errore ad opera dell'allora A.U. delle sopra menzionate società, ottenendo, peraltro, il riconoscimento di un tasso corrispettivo superiore a quello normalmente praticato ed una garanzia pignorizia sulle quote di quest'ultime assistita da diritto di voto del creditore su tutte le delibere eccedenti l'ordinaria amministrazione e di approvazione dei bilanci.

Nel corso del giudizio, espletati gli incumbenti di cui all'art. 183 c.p.c., il Giudice ammetteva le prove per testi dedotte dalle parti e, all'esito, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

Infine, all'udienza del 28 maggio 2020, tenuta con modalità cartolare, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, la domanda formulata dall'attore sia meritevole di accoglimento. Giova anzitutto precisare che, con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'odierno attore, quale singolo creditore della società (*omissis*) s.r.l., ha legittimamente esperito, a norma dell'art. 2395 c.c., analogicamente e/o estensivamente applicabile anche alle società a responsabilità limitata, ovvero, in più corretta alternativa, ai sensi dell'art. 2476 c. VI c.c., quest'ultimo, eventualmente, anche in combinato disposto con la norma generale di cui all'art. 2043 c.c., l'azione individuale di responsabilità nei confronti dell'(ex) amministratore della predetta società debitrice, al fine di ottenere il ristoro del danno da lui personalmente patito in diretta conseguenza di atti di mala gestio specificamente allegati in citazione. Come noto, secondo il più condivisibile orientamento della giurisprudenza, di legittimità e di merito (v. ad es. Tribunale Milano Sez. spec. in materia di imprese, 10/10/2018; Cass. civ. Sez. I Sent., 10/04/2014, n. 8458), in materia societaria, l'azione (individuale) di responsabilità del creditore sociale, nei confronti degli amministratori, ex art. 2935 c.c., è un'azione extracontrattuale riconducibile alla generale fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. Elementi costitutivi della suddetta responsabilità sono, quindi, la condotta colposa o dolosa di mala gestio degli amministratori incidente in via diretta e in modo pregiudizievole sul patrimonio del terzo. L'azione concessa dall'art. 2395 c.c. richiede, dunque, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso causale fra la violazione commessa dall'amministratore ed il pregiudizio diretto subito. Occorre cioè aver riguardo alle specifiche condotte allegate come atti di mala gestione e causa del danno lamentato. In particolare, con riferimento ai creditori sociali di società posta in

fallimento, si è affermato che, in tema di azioni nei confronti dell'amministratore di società, a norma dell'art. 2395 cod. civ., il terzo (o il socio) è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all'esperimento dell'azione (di natura aquiliana) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l'ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, dovendosi proporre, altrimenti, l'azione, contrattuale, di cui all'art. 2394 cod. civ., esperibile, in caso di fallimento della società, dal curatore, ai sensi dell'art. 146 della legge fall. Quindi, il terzo (compreso il singolo creditore) o il socio che si ritenga direttamente danneggiato da atti dolosi o colposi degli amministratori di una società a responsabilità limitata può chiedere ad essi il risarcimento del danno in applicazione delle norme dettate in materia di società per azioni. L'azione individuale di responsabilità, come detto, si differenzia dall'azione sociale per l'incidenza diretta del danno sul patrimonio del socio o del terzo (creditore). Mentre, infatti, l'azione sociale è finalizzata al risarcimento del danno al patrimonio sociale, che incide soltanto indirettamente sul patrimonio dei soci per la perdita di valore delle loro azioni o della loro quota sociale, e l'azione dei creditori sociali mira al pagamento dell'equivalente del credito insoddisfatto a causa della insufficienza patrimoniale causata dalla illegittima condotta degli amministratori, l'azione individuale postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società. Precisati nei termini sopra esposti l'ammissibilità, la natura, il contenuto e le finalità dell'azione individuale di responsabilità in esame, occorre, a questo punto, osservare come il (*omissis*), quale titolo fondante la dedotta responsabilità del convenuto, abbia allegato di avere erogato a beneficio della società (*omissis*) s.r.l., all'epoca amministrata dal Delbono, un finanziamento di € 390.000,00 e di aver altresì versato, sempre a vantaggio della stessa società, ulteriori € 10.000,00 quale corrispettivo del diritto di opzione meglio descritto in premessa, unicamente perché a ciò indotto dalle false, fraudolente e decettive rappresentazioni e assicurazioni dolosamente offerte dal convenuto circa le condizioni economico-patrimoniali della società finanziata, la cui millantata solidità si è, successivamente, rivelata del tutto insussistente. In particolare, l'odierno attore ha asserito che, nel corso delle trattative che avevano preceduto la sottoscrizione del mutuo de quo, il convenuto avrebbe illustrato un complessivo quadro economico-patrimoniale sia della società da finanziare, che della sua controllata-operativa, oggettivamente incentivante o, comunque, tranquillizzante, favorevole, soprattutto in prospettiva, alla realizzazione di significativi margini di guadagno o, quantomeno, al rimborso del capitale alle favorevoli condizioni espressamente pattuite, utilizzando, a tal fine, in modo fraudolento, anche documenti contabili e situazioni patrimoniali dissimulanti lo stato di sostanziale insolvenza di entrambe le società gestite dal (*omissis*), la cui artificiosità e falsità sarebbe successivamente emersa solo in occasione o, comunque, in prossimità della loro dichiarazione di fallimento. Orbene, deve, in primo luogo, osservarsi che, come chiaramente emerge dalle documentate allegazioni svolte in atti dall'attore, ma anche da quelle rese dallo stesso convenuto, quest'ultimo ha avviato e condotto le trattative che hanno portato alla conclusione dell'operazione di finanziamento per cui è causa nella duplice e contestuale veste di Amministratore Unico della società destinataria del pattuito finanziamento e di quella da quest'ultima controllata, e, quindi, nell'esercizio di funzioni inequivocabilmente gestorie di entrambi i sodalizi. Inoltre, dalla documentazione prodotta dal (*omissis*) e, segnatamente, dalla mail sub all. n. 12, nonché, dalle concordi e non confutate dichiarazioni rese dai testi indotti dall'attore, (*omissis*), risulta chiaramente che il (*omissis*), durante le trattative, ha interloquito direttamente non con il finanziatore, bensì esclusivamente o, comunque, in modo assolutamente preponderante con il consulente di quest'ultimo, ovverosia il menzionato teste (*omissis*), il quale, a sua volta, ha, in pratica, riferito al proprio assistito le informazioni e i dati così come fornitigli dall'ex amministratore. Orbene, le risultanze istruttorie sopra indicate già attestano, in maniera sufficientemente eloquente come il (*omissis*), nel corso degli incontri ed in occasione dei contatti epistolari intercorsi con il consulente (*omissis*) abbia offerto a quest'ultimo una rappresentazione della consistenza e solidità di entrambe le società dal medesimo gestite complessivamente positiva e rassicurante. Infatti, risulta per tabulas

che il (*omissis*), pur esponendo, ma in modo alquanto generico, al consulente dell'attore alcuni fattori, a suo dire, contingenti e transeunti, generatori, quindi, di una non preoccupante tensione finanziaria solo momentanea (id est, riduzione delle linee di credito da parte del ceto bancario in via cautelativa a seguito del mutamento delle compagini sociali), e dando altresì atto di perdite, però, sempre a suo dire, suscettibili di agevole copertura (anche attraverso l'operazione, di cui si dirà, di (iper)valorizzazione del marchio) ma della cui ben diversa gravità era, invece, perfettamente consapevole ancor prima dell'avvio delle trattative in questione, ha fornito al proprio diretto interlocutore, intermediario negoziale del (*omissis*), alcuni dati economico-finanziari la cui composizione ed entità, rivelatesi poi fittizie e apparenti, superavano nettamente quelli negativi e garantivano, per ciò, la redditività dell'investimento de quo. Infatti, l'atto di finanziamento oggetto di causa, con riferimento alla controllata/operativa di (*omissis*), premette che "la gestione antecedente l'acquisizione dell'intero capitale sociale ha evidenziato carenze a livello amministrativo e finanziario nonostante le notevoli potenzialità del business di (*omissis*), del suo marchio e del "made in Italy" che rappresenta". Si tratta delle stesse generiche informazioni e rassicurazioni che il convenuto aveva già fornito al consulente dell'attore nel corso delle trattative, rivelatesi, poi, ben più gravi, le prime, e senza alcun fondamento o concreto positivo sviluppo, le seconde. Quanto alla sopra rilevata minimizzazione intenzionale, se non addirittura dolosa dissimulazione, della crisi aziendale già all'epoca in essere, è sufficiente osservare come lo stesso convenuto (v. pag. 3 e segg. comparsa di risposta) abbia esplicitamente ammesso che, già nel mese di ottobre 2013, aveva dovuto illustrare al socio inglese le gravi perdite registrate a bilancio infrannuale e la totale erosione del capitale, la cui copertura e ricostituzione, in assenza di ricapitalizzazione da parte dei soci, avrebbero potuto essere conseguite esclusivamente attraverso un finanziamento ab externo. Ma della asserita illustrazione, diretta o indiretta, al potenziale finanziatore (*omissis*), nel corso delle successive trattative, di una siffatta situazione tutt'altro che tranquillizzante, non vi è, però, alcuna evidenza documentale in atti. Risulta, invece, meglio rappresentata, in termini rassicuranti e prospettivamente ottimistici, la componente attiva del patrimonio della società beneficiaria attraverso la prospettata titolarità di crediti sovrastimati in quanto in gran parte inesigibili e deteriorati, esposti, invece, nella situazione patrimoniale e nel business plan offerti al consulente dell'attore (v. all. nn. 11 e 17), per oltre un milione e seicentomila euro, nonché la valorizzazione (euro novecentomila) del marchio nella titolarità della società operativa-controllata (unico asset significativo in "pancia" della controllante finanziata), del tutto empirica ed inattendibile, disancorata dal reale valore del segno, in quanto effettuata senza alcun supporto tecnico-estimativo da parte di esperti del ramo e per mere finalità contabili (operazione c.d. salva bilancio), al solo fine, cioè, di coprire le gravi perdite di esercizio e ottenere, in tal modo, la parità dei saldi di bilancio. In particolare, come poi puntualmente acclarato in sede concorsuale (v. relazione ex art. 33 L.F. in atti), a seguito delle necessarie riclassificazioni di bilancio, i crediti esistenti ammontavano, in realtà, a circa quattrocentomila euro, di cui solo centomila circa ritenuti verosimilmente esigibili, e, in concreto, realizzati per poco più di cinquantamila euro, con una sproporzione di valori rispetto ai dati appostati nella situazione patrimoniale illustrata in sede di trattative e nel successivo bilancio di esercizio al 31/12/2014 così macroscopica da non potersi non definire intenzionalmente orientata a dissimulare lo stato di profonda crisi aziendale e ad invogliare i terzi ad erogare i finanziamenti necessari per la sopravvivenza delle imprese. Quanto alla rivalutazione del marchio a bilancio 2013, si è trattato, come detto, di un artificio contabile effettuato al solo fine di consentire alla società di restare "in bonis", alla cui ideazione e attuazione non vi è prova che l'attore abbia personalmente e direttamente contribuito o che, comunque, ne fosse a conoscenza. In particolare, non vi è prova che il suo consulente (*omissis*), che sicuramente ha concordato o almeno aderito a detta operazione contabile, abbia reso il (*omissis*) partecipe di ciò. Il quadro economico-patrimoniale come sopra fittiziamente rappresentato dal convenuto in termini solo apparentemente positivi, risulta, poi, essere stato ulteriormente rafforzato, in chiave prospettica ottimistica, attraverso un preannunciato sensibile ampliamento del raggio di operatività della società controllata, anche a livello internazionale, in virtù dell'imminente avvio di nuove, espansive e redditizie relazioni commerciali con gruppi esteri di

millantata prossima concretizzazione, che, in parte, mai si sono perfezionate, e, in parte, hanno poi generato dei fatturati, in realtà, ben più modesti rispetto a quelli preventivati e prospettati. Ed è sulla scorta dei dati e delle informazioni falsamente fornite dal (*omissis*), e a lui poi materialmente “girate” dallo (*omissis*), che l’odierno attore ha maturato ed espresso il proprio consenso all’erogazione del finanziamento de quo, dalla cui esecuzione è sorto per lui un credito di natura restitutoria non soddisfatto dalla debitrice mutuataria in ragione della acclarata insolvenza tanto della beneficiaria, quanto della sua controllata, e che, allo stato, risulta essere rimasto totalmente insoluto, anche in sede concorsuale, nonostante la sua integrale ammissione al passivo del Fallimento della società (*omissis*) s.r.l. Il contratto di finanziamento oggetto di causa risulta, per ciò, concluso e perfezionato unicamente a seguito e per effetto della decettiva e falsa rappresentazione della situazione economico-patrimoniale della società finanziata amministrata dal convenuto, situazione, quest’ultima, che ove esattamente conosciuta dal (*omissis*), per la sua gravità e dimensione, avrebbe certamente dissuaso quest’ultimo dal versare l’ingente somma sopra indicata, stante la pressochè sicura irripetibilità della stessa. Del resto, come in precedenza esposto, la società destinataria del finanziamento era, anche per concorde allegazione delle parti, una c.d. scatola vuota, tanto è vero che l’intera partecipazione al capitale sociale era stata acquisita dietro il corrispettivo simbolico di un euro, sicchè non è revocabile in dubbio che la decisione di erogarle un finanziamento di siffatta rilevanza abbia trovato la sua giustificazione soltanto nelle rassicuranti rappresentazioni economico-patrimoniali offerte dal Delbono (assenza di perdite rilevanti, esistenza di ingenti crediti, forti prospettive di espansione sui mercati internazionali) e, soprattutto, nella (sopra)valutazione del marchio della controllante, costituente, come già detto, l’unico elemento attivo indirettamente riferibile alla finanziata. La duplice circostanza che l’attore, che, come detto, non risulta aver personalmente partecipato agli incontri e agli scambi di corrispondenza epistolare con il convenuto, abbia acriticamente recepito le suddette informazioni, ed il suo consulente gliel’abbia, a sua volta, trasmesse senza compiere alcuna verifica o indagine più approfondita circa la loro veridicità e affidabilità, non possono assumere particolare rilievo in questa sede, in difetto di specifica allegazione difensiva e/o eccezione del concorso del fatto colposo del danneggiato e di concorrente responsabilità del predetto consulente almeno a titolo di colpa, la quale ultima (responsabilità), ove specificamente allegata e formalmente eccepita, non esonererebbe comunque il convenuto dalla qui dedotta sua responsabilità solidale e, quindi, non precluderebbe, in ogni caso, al danneggiato la facoltà di esigere da quest’ultimo il dovuto ristoro, per il suo intero ammontare, fatto salvo poi l’eventuale regresso tra corresponsabili. Infine, il fattivo interessamento manifestato dal (*omissis*) al rinnovo e al buon andamento del contratto di affitto di azienda con la curatela della società controllata, anche attraverso il rilascio di garanzie personali, va, in realtà, letto e interpretato come un successivo, estremo e, ormai, tardivo tentativo di salvaguardare l’operatività della società titolare del marchio costituente l’unico elemento patrimoniale attivo idoneo a garantire il recupero, almeno parziale, della somma oggetto di finanziamento, una volta acclarata l’insolvenza della società finanziata.

Pertanto, alla luce delle superiori ed assorbenti argomentazioni, la domanda formulata dall’attore deve essere accolta e, per l’effetto, il convenuto, nella predetta qualità, va condannato al pagamento, in favore del (*omissis*), a titolo di risarcimento del danno personalmente e direttamente sofferto in conseguenza del qui dedotto illecito gestorio, della complessiva somma di € 468.929,00. Inoltre, trattandosi di somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e, quindi, oggetto di debito di valore, essa dovrà essere rivalutata, secondo gli indici ISTAT, come specificamente richiesto in citazione, dalla domanda a quella della presente decisione. All’attore spettano altresì, a titolo di risarcimento dell’ulteriore danno da ritardato pagamento, liquidato in via equitativa, gli interessi di legge maturati, nel medesimo periodo, sulla somma progressivamente rivalutata. Sull’importo così complessivamente determinato sono, poi, dovuti gli ulteriori interessi di legge dalla decisione al saldo. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, vanno liquidate a carico del convenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

**CONDANNA**

il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, per la causale di cui in premessa, della complessiva somma di € 468.929,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come liquidati in motivazione.

**CONDANNA**

il convenuto al rimborso in favore dell'attore delle spese di lite liquidate in € 1.276,82 per spese e € 15.650,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, del Tribunale, il 4 marzo 2021. Il Presidente Il Giudice est. Dott. Fabio Florini  
Dott. Giovanni Salina